

Gli italiani non cittadini I figli dell'immigrazione

Andrea Farina*

Non-citizen Italians

The Children of Immigration

► SOMMARIO

In un'Europa attraversata dalla "crisi migratoria" che sembra travolgerla, il diritto di accesso alla cittadinanza delle cosiddette seconde generazioni, oltre ad essere normato in modo non uniforme, non sembra essere una priorità per diversi Paesi. Uno di questi è l'Italia ove, nonostante le irreversibili novità che l'introduzione della Costituzione Repubblicana ha recato con sé, l'attuale legge ordinaria del 5 febbraio 1992, n. 91 non è in grado di recepire la nuova domanda di integrazione di questi giovani, essendo saldamente ancorata alla piena ed incondizionata trasmissibilità della cittadinanza per il principio dello *ius sanguinis*, cioè la trasmissione per nascita da padre e madre italiani e prevedendo solo marginalmente l'acquisto dello *status civitatis* secondo il principio dello *ius soli*. Il presente elaborato intende proporre un breve itinerario di riflessione intorno al tema della cittadinanza dei figli dell'immigrazione con il duplice obiettivo di evidenziare l'ineadeguatezza della vigente disciplina e di presentare, de iure condendo, le modifiche normative che si vorrebbero adottare con il testo di riforma approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre del 2015, attualmente fermo al Senato, finalizzate a modificare i criteri previsti per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri nati in Italia.

► PAROLE CHIAVE

Cittadinanza; Diritti; Diseguaglianze; Europa; Immigrazione; Integrazione sociale; Seconde generazioni.

* **Andrea Farina** è Docente Invitato per Legislazione minorile nella Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Introduzione

Il tema delle migrazioni, nelle sue molteplici sfaccettature, occupa un posto centrale nel dibattito europeo.¹

In particolare sembra prevalere la prospettiva della «crisi migratoria» che travolge l'Europa preannunciandone il collasso.² Quotidianamente i media ci consegnano un dramma dovuto alle migrazioni il cui apice è avvenuto con le immagini del dramma del piccolo siriano di tre anni, Aylan, morto sulla spiaggia turca di Bodrum a seguito del naufragio dell'imbarcazione che trasportava la sua famiglia dalla Siria in Grecia.

Intorno e attraverso la questione migratoria sembrano giocarsi diversi problemi, la cui soluzione è estremamente complessa, come quelli relativi alla lotta al terrorismo³ o alla capacità delle moderne democrazie di mettere in campo efficaci politiche di immigrazione;⁴ anche la questione della grave crisi finanziaria con la connessa mancata tenuta dei sistemi di *welfare* viene collegata, a torto, al fenomeno immigrazione.⁵

Così a sessant'anni dai fondativi Trattati di Roma del 1957, l'Unione Europea si trova ad affrontare sfide senza precedenti⁶ che hanno messo in discussione la stessa linearità del processo di costruzione europeo. Oggi, nessuno può più sostenere che il futuro dell'Europa sia già scritto.⁷

¹ Tra i molti libri relativi al binomio Europa-immigrazione segnalo F. ARCELLI – S. MIRALDI (a cura di), *Europa, Migrazioni, crescita e innovazione. Atti del seminario sull'Europa*, Rubettino, Soveria Mannelli 2016; F. CHERUBINI (a cura di), *Le migrazioni in Europa, UE, Stati terzi e migration outsourcing*, Bordeaux, Roma 2015.

² Cfr. Z. BAUMAN, *Stranieri alle porte*, Laterza, Roma-Bari 2016, 3.

³ Per un'introduzione di carattere generale soprattutto di tipo geopolitico si segnalano: F. TÉTART, *Il mondo nel 2017 in 200 mappe. Atlante di Geopolitica*, Liberia Editrice Goriziana, Gorizia 2016; P. KHANNA, *Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale*, Fazi, Roma 2016; H. KISSINGER, *Ordine mondiale*, Mondadori, Milano 2015; P. FAGAN, *Verso un mondo multipolare. Il gioco di tutti i giochi nell'era Trump*, Fazi, Roma 2017.

⁴ Sulla differenza delle politiche pubbliche in materia di immigrazione cfr. M. AMBROSINI, *Sociologia dell'immigrazione*, il Mulino, Bologna 2011, 199-249. Così nell'introduzione al cap. 8: «Le politiche pubbliche in materia di immigrazione si suddividono in due grandi classi: le politiche migratorie, rivolte alla regolazione dei flussi migratori e al controllo dell'ammissione sul territorio di cittadini stranieri, e le politiche relative agli immigrati che comprendono le politiche di integrazione, ma non coincidono con esse, giacché i governi, nella gestione dei rapporti con la popolazione immigrata, non sempre mirano a promuovere l'inclusione sociale».

⁵ Per un'interessante panoramica sulla dimensione e l'effettività dei diritti sociali in Europa cfr. C. SALAZAR, *I diritti sociali nel "gioco delle tre Carte": qualche riflessione*, in L. D'ANDREA – G. MOSCHELLA – A. RUGGERI – A. SAITTA (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le altre Carte. Ascendenze culturali e mutue implicazioni*, Giappichelli, Torino 2016, 217-246.

⁶ Oltre alle problematiche dei flussi migratori si pensi alla crisi dell'euro, agli attacchi terroristici nel cuore delle città europee e alla decisione degli elettori britannici di portare il loro paese fuori dall'Unione Europea.

⁷ Cfr. G. AZZARITI, *Studi sui diritti in Europa*, Aracne, Roma 2006, 7 ss. Per un'introduzione alle questioni europee cfr. S. FABBRI, *Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per l'Europa*, Laterza, Roma-Bari 2017; M. FERRERA, *Euro contro Welfare?*, Laterza, Roma-Bari 2016.

Alla luce di un quadro di riferimento così descritto, e per certi aspetti drammatico, il presente elaborato vuole proporre un breve itinerario di riflessione intorno al tema della cittadinanza⁸ (sarebbe meglio dire della non cittadinanza) dei figli dell'immigrazione che da sempre accompagnano i flussi di mobilità umana dei loro genitori.⁹

Per questi minori, oggi, lo stare-in mezzo è una condizione abituale. Stare in-mezzo tra due culture, quella delle origini (dei loro genitori) e quella del paese dove sono nati, tra lo status giuridico di straniero e un'identità personale, costruita acquisendo un patrimonio linguistico, culturale e attraverso i legami sociali del paese dove frequentano la scuola, tra ricordi (dei loro genitori) di un paese che hanno lasciato e la speranza di un futuro da vivere nel paese ove nati che, però, non li riconosce come suoi cittadini.

Per i minori figli di immigrati nati o cresciuti in Italia esiste solo la facoltà, compiuta la maggiore età ed entro un anno da quella, di chiedere la cittadinanza, a condizione che vi abbiamo "risieduto legalmente e senza interruzione", con il reale rischio che l'esclusione dalla cittadinanza di questi giovani e adolescenti, già di fatto italiani, rischia di sospingerli verso la re-invenzione e la sopravvalutazione di altre appartenenze producendo un vissuto squilibrato, perché fondato su un senso di identità non realmente vissuto ed elaborato.¹⁰

L'obiettivo del presente scritto è duplice: a) evidenziare l'inadeguatezza della vigente disciplina della legge sulla cittadinanza alla prova delle seconde generazioni b) presentare, *de iure condendo*, le modifiche normative che si vorrebbero adottare e finalizzate a modificare i criteri previsti per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri nati in Italia.¹¹

A tal fine è necessario un discorso previo sulla necessità, quando si discorre dell'immigrazione, di superare la divaricazione tra realtà e rappresentazione e di una breve e sintetica introduzione al mondo delle seconde generazioni.¹²

Intorno al tema delle seconde generazioni si potrebbero sviluppare ulteriori ed interessanti ricerche a cominciare dalle questioni che investono il mondo scolastico¹³ o la società intera¹⁴ che per evidenti motivi non è possibile trattare in questa sede nella quale il tema rimane circoscritto al "diritto alla cittadinanza" che si auspica per questi italiani non cittadini.¹⁵

⁸ Sul tema della cittadinanza in generale mi permetto di segnalare il mio testo: A. FARINA, *Diritti e doveri di cittadinanza: Il ruolo della Costituzione. Pluralismo e formazione alla cittadinanza*, in A. SALVI – F. BUSNELLI – K.J. AMIRIAM (a cura di), *L'educazione alla cittadinanza. Dalla formazione all'intervento sul territorio*, I quaderni dell'SCS, Roma 2011, 31-41.

⁹ Cfr. R. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza. Immigrati seconde e altre generazioni: pratiche quotidiane tra inclusione ed estraneità*, Edizioni SEB 27, Torino 2015, 21.

¹⁰ Cfr. M. SANTERINI, *La scuola della cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 2010, 9.

¹¹ Il nuovo testo (ddl C9), che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre del 2015 e passato al Senato (ddl S. 2092) ma non ancora divenuto legge, è un testo unificato di ben 25 proposte di legge in materia di cittadinanza; per un'analisi più dettagliata della normativa cfr. E. GROSSO, *Una nuova disciplina della cittadinanza italiana*, in «Giurisprudenza Italiana» (1992) 4, 320-352.

¹² Cfr. G.E. BIANCHI, *Italiani nuovi o nuova Italia? Citizenship and Attitudes towards the Second Generation in Contemporary Italy*, in «Journal of Modern Italian Studies» (2011) 3, 321-333.

¹³ Si potrebbe sviluppare per esempio una riflessione intorno alle norme relative alla formazione delle classi (cfr. C.M. n.2 dell'8 gennaio 2010 - MIUR)

¹⁴ Molto interessante è anche il tema di ricerca relativo all'identità, al vissuto religioso o all'appartenenza culturale delle seconde generazioni.

¹⁵ Cfr. P. BONETTI (a cura di), *Osservazioni sul Testo Unificato delle proposte di legge di modifica della legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza italiana*, Asgi, Milano 2017.

1. Rappresentazione versus realtà

Spesso il discorso pubblico e mediatico elude i quadri di riferimento statistici proponendo una rappresentazione dell'immigrazione in drammatico aumento contraddicendo i dati disponibili i quali evidenziano (statisticamente), invece, che l'immigrazione in Italia dopo anni di crescita è sostanzialmente stazionaria, e riguarda poco meno di 5,9 milioni di persone arrivate per lavoro in un primo tempo, poi sempre più per ragioni familiari. Le statistiche dicono inoltre che l'immigrazione è prevalentemente europea, femminile e proveniente da paesi di tradizione cristiana.¹⁶

Occorre, pertanto, quando si parla d'immigrazione superare la divaricazione tra realtà e rappresentazione ed adoperare onestà intellettuale e rigore scientifico per indagare un universo complesso e multidimensionale come quello delle migrazioni internazionali. Nella realtà, infatti, le migrazioni verso l'Italia sono da anni quasi stazionarie, a motivo soprattutto della crisi economica e della diminuzione della domanda di manodopera. La prima causa dei nuovi ingressi registrati è dovuta, soprattutto, ai ricongiungimenti familiari anch'essi rallentati.¹⁷

Questi ultimi comportano, poi, per definizione la formazione di una popolazione minorile di origine immigrata: in parte ricongiunta, ma in misura crescente nata in Italia.¹⁸ Secondo gli ultimi dati disponibili, a gennaio 2016 i minori stranieri residenti in Italia erano 1.065.811: di questi 748.000 sono nati in Italia e 317.000 sono nati all'estero e costituiscono una parte significativa della nostra società, che è destinata a crescere numericamente secondo il trend ascendente che ha caratterizzato lo scorso decennio.¹⁹ Nel futuro, quindi, vi saranno sempre più minori stranieri nati in Italia.

Andamento dei giovani stranieri, 2006-2016*						
	2006		2016		Andamento 2006-2016	
	v.a.	val. %	v.a.	val. %	diff. ass.	var. %
Underaged (0-17 anni)	532.461	5,4	1.065.811	10,6	533.350	100,2
Millennials (18-34)	883.773	7,1	1.486.784	13,5	602.973	68,2

(*) dati al 1° gennaio 2016/ Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat

¹⁶ Cfr. M. AMBROSINI, *Famiglie migranti*, in FONDAZIONE ISMU, *Ventiduesimo Rapporto sulle immigrazioni 2016*, FrancoAngeli, Milano 2016, 269.

¹⁷ *Ibidem*, 270.

¹⁸ *Ibidem*, 277.

¹⁹ Occorre precisare che la tendenza alla crescita ha subito una battuta di arresto negli ultimi due anni. La persistente crisi economica ha finito per incidere, quindi, anche sulla capacità degli immigrati di contribuire almeno in parte a compensare il deficit demografico italiano. Ad ogni modo la quota di bambini figli di genitori immigrati da alcuni anni si è attestata intorno al 15% del totale. Si evidenzia, infine, che malgrado il rallentamento delle nuove nascite, attualmente i nati in Italia rappresentano il 72,7% dei ragazzi stranieri con meno di 18 anni: la quota più elevata è nella classe di età 0-5 dove raggiunge il 93,5 % e diminuisce al crescere dell'età fino a toccare il minimo del 24% nella classe di età 14-17 anni. Gli adolescenti, dunque, continuano ad essere nati all'estero in tre casi su quattro, mentre i più piccoli sono quasi sempre nati in Italia.

2. I giovani protagonisti delle migrazioni

Oltre al dato numerico occorre non dimenticare che si parla di giovani biografie e che “ogni storia migratoria è anche la storia di bambini, ragazzi e adolescenti che attraversano frontiere, non solo geografiche, verso un paese nuovo e del tutto sconosciuto”.²⁰

Ed effettivamente guardare al fenomeno migratorio con una particolare attenzione verso i più giovani consente di analizzare, oltre al dato quantitativo, la realtà delle politiche di accoglienza, scolastiche, giovanili e di coesione sociale.

In letteratura non vi è accordo su una definizione univoca con riferimento ai figli dell’immigrazione e, anzi, vi è il rischio, anche fra gli studiosi italiani, che l’utilizzo delle etichette possa generare confusione.

Maurizio Ambrosini ritiene che “applicare un’etichetta a un gruppo sociale, definendolo a partire dalle sue origini o addirittura da quelle dei suoi genitori, è un tipico esempio di costruzione di una categoria sociologica”.²¹

Ad ogni modo, il termine più usato, anche se non si tratta di un universo omogeneo, è quello di «seconde generazioni» riferendosi, primariamente, ai bambini nati e cresciuti nella società ricevente da genitori stranieri.

Con riferimento a quei minori che nati all’estero giungono nel paese ricevente tra i 15 e i 18 anni,²² è stata proposta una *visione graduata* «decimale» della seconda generazione.

Rumbaut²³ ha proposto, pertanto, il concetto di «generazione 1,5», e aggiungendo poi la generazione 1,25 e quella 1,75: la generazione 1,5 è quella che ha cominciato il processo di socializzazione e la scuola primaria nel paese di origine, ma ha completato l’educazione scolastica all’estero; la generazione 1,25 è quella che emigra tra i 13 e 17 anni; la generazione 1,75 si trasferisce all’estero nell’età prescolare (0-5 anni).

Sebbene, quindi, in Italia, l’attenzione sia posta sulle seconde generazioni, la quota più significativa è formata dalla generazione 1,5. Ed infatti le maggiori ricerche sul campo si riferiscono a queste generazioni (1,5 e 1,25), ossia ai pre-adolescenti e adolescenti ovvero ragazzi e ragazze nati altrove e ricongiunti all’inizio della loro carriera scolastica ad uno o entrambi i genitori.²⁴ Differenziare per appartenenze generazionali potrebbe sembrare un esercizio teorico, ma sotto il profilo giuridico nascere in Italia o arrivarvi, sia pure qualche mese dopo, come si vedrà può fare la differenza.

Ad ogni modo con riferimento all’Italia potremmo distinguere: minori nati in Italia, minori ricongiunti, minori giunti soli (ovvero i minori non accompagnati),²⁵ minori arrivati per adozione internazionale, figli di coppie miste.²⁶

²⁰ *Ibidem*, 21.

²¹ AMBROSINI, *Sociologia dell’immigrazione*, 171.

²² Con riferimento ai bambini nati all’estero e trapiantati in tenera età nel paese ricevente non vi sono particolari problemi a farli rientrare nella categoria della seconda generazione.

²³ R. RUMBAUT, *The Crucible Within: Ethnic Identity, Self-Esteem, and Segmented Assimilation among Children of Immigrants*, in «International Migration Review» (1994) 4, 748-794.

²⁴ Cfr. nota 19.

²⁵ Questa categoria di minori viene fatta rientrare nella categoria di primi emigranti. Tre sono le caratteristiche che contraddistinguono questi minori: a) la cittadinanza di un paese non UE; b) la minore età; c) l’assenza dell’adulto che ne sia responsabile.

²⁶ AMBROSINI, *Sociologia dell’immigrazione*, 172.

Appartenenza decimale di Rumbaut				
Luogo di nascita	Età di immigrazione			
	>18	13>17	07>12	0>6
Estero	Generazione 1.0	Generazione 1.25	Generazione 1.5	Generazione 1.75
Paese di immigrazione dei genitori	Generazione 1.0	Generazione 2.0		

Fonte: da R. RUMBAUT, *The Crucible Within: Ethnic Identity, Self-Esteem, and Segmented Assimilation among Children of Immigrants*, in «International Migration Review», (1994) 4, 748-794.

3. La vigente disciplina sulla cittadinanza alla prova delle seconde generazioni

In ogni paese vi è una legislazione specifica che disciplina i modi per acquisire, trasmettere o perdere la cittadinanza.²⁷

Attualmente, in Italia, i modi attraverso i quali l'autorità pubblica provvede alla definizione dell'acquisto o della perdita dello *status civitatis* sono disciplinati, come già anticipato, dalla legge n. 91/1992 e da due regolamenti di attuazione (DPR n. 572/93 e DPR n. 362/94).

In linea generale, nel contesto europeo, i principi su cui si fonda la cittadinanza sono quello della trasmissibilità della stessa per discendenza ovvero il principio dello *ius sanguinis* e il principio dello *ius soli* ovvero l'acquisto per nascita sul territorio.

Essi fanno capo a due distinte tradizioni giuridiche. Lo *ius sanguinis* privilegia la tradizione dell'appartenenza ad un'etnia mentre lo *ius soli* privilegia la dimensione territoriale.²⁸

Storicamente lo *ius soli* s'inserisce in una tradizione feudale e monarchica, secondo cui tutti i nati nel territorio del signore o del re, erano suoi sudditi. La tradizione opposta, quella degli stati-nazione repubblicani traeva, invece, la sua legittimazione dalla comunità nazionale: la cittadinanza accordata secondo lo *ius sanguinis* si traduceva in appartenenza ereditaria a quella comunità.²⁹

Si tratta di consuetudini legate alla storia politica e sociale di ogni paese. I paesi di immigrazione di antica data, in particolare quelli anglosassoni e latino-americani, attribuiscono la cittadinanza a tutte le persone nate sul loro territorio incuranti della cittadinanza dei genitori.³⁰ Altri paesi, fra cui molti stati europei, garantiscono la cittadinanza principalmente in accordo con lo *ius sanguinis*.

In Italia la vigente legge sulla cittadinanza votata nel 1992 è basata principalmente sul principio della discendenza (*ius sanguinis*) così come si evince dall'art.1 lett. a): "È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o madre cittadini". In alcuni casi residuali si applica il principio dello *ius*

²⁷ Sulle politiche di cittadinanza in Europa cfr. M.M. HOWARD, *The politics of Citizenship in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

²⁸ Cfr. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 55.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Per una panoramica storico-normativa in Europa sulla cittadinanza cfr. D. PORENA, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità, democrazia*, Giappichelli, Torino 2011.

soli.³¹ In tale ultimi casi specifici non esiste alternativa, in quanto il neonato diventerebbe apolide e nessuno può nascere senza cittadinanza.³²

Con riferimento ai minori stranieri nati in Italia o ricongiunti con la propria famiglia, vista l'impossibilità di esaminare nel dettaglio la normativa, si evidenzierà quanto emerge dall'attuale art. 4 della legge sulla cittadinanza al comma 2 che recita testualmente: *“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro l'anno della suddetta data”*.

Ne deriva che coloro che, oggi, nascono in Italia da genitori stranieri fino al diciottesimo anno di età rimangono tali. Pertanto nessuna differenza con coloro che nascono altrove e poi si ricongiungono ai genitori o arrivano in Italia da soli. Tutti stranieri, tutti minori.³³ Essendo stranieri avranno, quindi, bisogno di un documento di soggiorno, sia esso di altri o autonomo che va rinnovato e portato sempre in tasca insieme alla carta di identità.

Con riferimento ai criteri, un elemento importante è quello della permanenza sul territorio che nel caso di minori figli di stranieri è particolarmente gravoso (la permanenza continuativa per 18 anni).

Con il decreto legge n. 69/2013 il legislatore ha stemperato tale gravità stabilendo che al neo-diciottenne *“non sono imputabili inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione (art. 33). Vi potevano essere, infatti, numerosi motivi per cui non si era in grado di dimostrare “la continuativa e ininterrotta presenza sul territorio”*”.³⁴

In questo modo *“i cittadini stranieri nati in Italia potranno acquisire lo status civitatis italiano dimostrando, alternativamente il possesso di entrambi i requisiti, anagrafico e di soggiorno o uno solo di essi (anche discontinuamente), oppure semplicemente l'effettiva presenza sul territorio italiano dalla nascita alla maggiore età, essendo in tutti casi irrilevanti gli inadempimenti dei terzi (genitori o pubblica amministrazione)”*.³⁵

Con il suddetto decreto è stato, inoltre, introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare agli interessati la possibilità di esercitare il diritto acquisito alla cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 4 legge n. 91/92.

Va da sé che queste novità rappresentano dei passi avanti verso tutti quei soggetti che pur riconoscendosi (e talora sono riconosciuti anche dai loro insegnanti!) nei valori e nella lingua di questo paese per il diritto, però, fino alla maggiore età, rimangono stranieri. E, in quanto tali, sono esclusi da quello *status* (la cittadinanza) che costituisce il presupposto - il punto di attrazione - di una serie di situazioni soggettive (di diritto e di dovere) che fanno capo ad un soggetto appartenente stabilmente ad una comunità determinata.

³¹ È cittadino per nascita: b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolide, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.

³² Cfr. C. CROSETTA, *Vuoti di cittadinanza. Le proposte di attribuzione della cittadinanza ai minori “italo-stranieri”*, in «Comparazione e diritto civile» (2015), 11.

³³ Cfr. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 74.

³⁴ Vi possono essere motivi familiari (p.e. la irregolarità dei genitori al momento della nascita e, quindi una tardiva iscrizione del minore all'anagrafe, un periodo all'estero prima dell'inizio della scuola dell'obbligo) o motivi amministrativi (ritardi nella trascrizione di un cambio di residenza).

³⁵ M. GIOVANNETTI – N. ZORZELLA, *Da nativi stranieri a cittadini italiani. L'art. 33 del DL 69/2013: tra apertura e occasione mancata*, in «Diritto, immigrazione e cittadinanza» (2013) 3, 13-36.

L'istituto della cittadinanza, infatti, non è solo lo strumento formale attraverso il quale si raggiunge la piena titolarità di diritti e doveri, ma è anche uno strumento ove si evidenzia la parità fra immigrati e nazionali,³⁶ anche se non può comunque essere sempre considerato un indicatore del livello di integrazione raggiunto.

Infine si evidenzia che con l'entrata in vigore del Trattato dell'Unione Europea del 1992, alla cittadinanza dello Stato di residenza si è aggiunta anche una cittadinanza europea attribuita a tutti coloro che sono cittadini di uno Stato dell'unione europea.

I diritti attribuiti al cittadino europeo si concretizzano nella libertà di circolare e soggiornare nell'Unione, nel diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato in cui risiede, nella facoltà di proporre petizione al Parlamento europeo e, infine, nella possibilità di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro dell'Unione qualora si trovi in uno Stato terzo in cui non esiste una rappresentanza del proprio Paese.

Considerando che la cittadinanza dell'Unione Europea non è la sommatoria delle diverse cittadinanze nazionali, ma di essa, come detto, ne potranno beneficiare i cittadini per nascita o per naturalizzazione, di ciascuno stato membro la definizione adottata a livello europeo diventa fonte di una doppia discriminazione confermando ai cittadini dell'Unione i diritti mentre i cittadini dei paesi terzi continuano ad essere esclusi persino dal novero delle competenze dell'Unione. Inoltre trasferendo a livello sovranazionale le differenti definizioni di cittadinanza nazionale, si sancisce anche l'esistenza di una linea di demarcazione non basata su criteri omogenei.³⁷

Germania	Belgio	Irlanda	Olanda	Spagna	Francia	Inghilterra
Dalla nascita chi ha un genitore che vive legalmente sul territorio da almeno 8 anni ed ha un permesso di soggiorno permanente da almeno 3.	Diviene cittadino a 18 anni chi nasce nel paese; può conseguire la cittadinanza a 12 anni se ha i genitori che risiedono da almeno 10 anni.	Può diventare irlandese chi nasce da un genitore che risiede regolarmente da almeno 3 anni prima della sua nascita.	Diventa olandese a 18 anni chi ha un permesso di soggiorno regolare e ha vissuto nel paese almeno 5 anni senza interruzioni.	Diventa spagnolo chi nasce sul territorio da genitori stranieri residenti da almeno 10 anni (5 se rifugiati politici; 2 se provenienti da paesi ispano-americani).	Nascita da genitori stranieri: diritto alla cittadinanza a 18 anni, se ha vissuto nel paese almeno 5 anni, dall'età di 11 in poi; può essere anticipata a 16 o a 13 dai suoi genitori.	Diventa cittadino chi nasce da un genitore residente nei 10 anni successivi alla sua nascita.

4. Un tentativo di riforma

Il testo approvato alla Camera,³⁸ e ora fermo in Senato³⁹ riscrive, in parte, i modi di acquisto della cittadinanza da parte di soggetti minorenni stranieri così come previsto dalla legge n.91/1992.

In particolare vengono previste alcune nuove fattispecie che configurano un vero e proprio diritto alla cittadinanza allorché si realizzino determinate condizioni.

³⁶ Cfr. J. OSTERHAMMEL, *The transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2014.

³⁷ Cfr. RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 62.

³⁸ ddl C 9 approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015.

³⁹ ddl S 2092.

All'art. 1 comma 1 della legge n. 91/92 è aggiunta la lettera b-bis),⁴⁰ che prevede l'acquisto della cittadinanza italiana per chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente⁴¹ o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.⁴²

Occorre, inoltre (ed è questa la seconda condizione), che vi sia la dichiarazione di volontà - entro il compimento della maggiore età e in modo espresso per l'acquisto della cittadinanza - da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale davanti l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita.⁴³

Nell'ipotesi in cui tale dichiarazione non sia stata resa, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.⁴⁴

Infine si precisa che corre l'obbligo per la direzione sanitaria del punto di nascita informare il genitore di questa facoltà e, per l'ufficiale di stato civile, oltre a doverlo informare al momento della dichiarazione, anche quello previo di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età del figlio, "la facoltà di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera b-bis) e dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle relative modalità di acquisto", prevedendo, in caso di inadempimento di tale obbligo, la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione di cittadinanza.

Orbene, la suddetta fattispecie, pertanto, modifica i criteri delle modalità acquisitive della cittadinanza attraverso il principio dello *ius soli*. Si parla di *ius soli temperato*.

Con riferimento, invece, al termine previsto all'art. 4, comma 2 per la dichiarazione di cittadinanza è previsto un termine di due anni, invece che uno, a partire dal diciottesimo anno per poter esercitare la facoltà ivi prevista (ovvero la dichiarazione).

La seconda fattispecie, denominata *ius culturae* prevede l'acquisto della cittadinanza del minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, purché abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per

⁴⁰ Così l'art.1 della l.91/92 riformulato (**in grassetto il testo della riforma**): 1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. b-bis) **chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.** 2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. 2-bis. **Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.** 2-ter. **Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.**

⁴¹ Ex art. art. 14 del D.Lgs del 60 febbraio n.30/2007

⁴² Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è quello disciplinato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998.

⁴³ Per il testo completo dell'articolo cfr. nota 40

⁴⁴ Cfr. nota 40.

almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso.⁴⁵

In questo caso, quindi, si “svincola l’acquisto *iure soli* dal domicilio legale del genitore sul territorio italiano e lo si considera alla luce della frequenza regolare di un percorso di istruzione e formazione professionale da parte del minore”.⁴⁶

Anche in questo caso è necessaria la dichiarazione di volontà - entro il compimento della maggiore età e in modo espresso per l’acquisto della cittadinanza - da parte di un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale davanti l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. E allo stesso modo se tale dichiarazione non è stata resa l’interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Un’ulteriore ipotesi di acquisto *iure culturae* è prevista per coloro che fanno ingresso nel territorio italiano tra i 12 e i 18 anni purché siano legalmente residenti da almeno 6 anni (quindi che vi risiedano legalmente da quando avevano almeno 12 anni compiuti) e abbiano frequentato e concluso un ciclo scolastico di istruzione e formazione professionale con il conseguimento del relativo titolo.⁴⁷

Tra le ulteriori modifiche si evidenzia, infine, che nel disegno di legge è attribuita ai comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici, la promozione in favore di tutti i minori di iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza.

A mo’ di conclusione

Il breve percorso delineato ha evidenziato che la nascita e la socializzazione delle seconde generazioni, anche indipendentemente dalla volontà dei soggetti coinvolti, produce uno svi-

⁴⁵ Così l’aggiunta all’art. 4 dei commi 2-bis e 2-ter: all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 2-bis. *Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.*

2-ter. *Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.*

⁴⁶ CROSETTA, Vuoti di cittadinanza, 22.

⁴⁷ f-bis): *allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale.*

luppo delle interazioni, degli scambi, a volte dei conflitti tra popolazioni immigrate e società ospitante, obbligando a prendere coscienza di una trasformazione irreversibile nella geografia umana e sociale dei paesi in cui avvengono.⁴⁸

In altri termini l'incremento dei rapporti tra gli immigrati e le istituzioni della società ricevente, sta producendo un processo di progressiva "cittadinizzazione" dell'immigrato, che lo porta ad essere membro e soggetto della città intesa nella più larga accezione del termine.⁴⁹

Al tempo stesso ragionare sulla cittadinanza non è semplice, poiché significa "richiamare i temi dei confini, della distinzione tra chi è dentro e chi è fuori della comunità, del patto sociale, dell'accesso ai diritti, della possibilità di beneficiare risorse".⁵⁰

Si tratta di un tema spinoso che, di fatto, mette alla prova la concezione stessa della società italiana che solo qualche anno addietro si definiva una nazione su base «etnica» formata, prima di tutto, da figli e discendenti di italiani.⁵¹

Occorre evidenziare, però, che il dibattito sulla cittadinanza e la sua riforma non riguardano gli immigrati, ma gli stranieri. Nel caso specifico non riguarda coloro che sono appena giunti nel paese, ma coloro che vi sono nati o che vi risiedono stabilmente.

Pertanto riguarda "biografie avviate altrove e arricchite in Italia, storie di vita nate in Italia e dipanate esclusivamente in Italia".⁵²

Va inoltre chiarito che alle seconde generazioni non debbano essere dati nuovi criteri per concedere la cittadinanza. La cittadinanza per loro è già prevista per legge: la disputa è sul momento (alla nascita, all'inizio della scuola dell'obbligo, alla fine del percorso scolastico, ai 14 anni...) in cui questa acquisizione debba avvenire.

La discussione, quindi, è sui tempi e sui criteri necessari da rispettare per poter acquisire la cittadinanza in quanto per i minori stranieri di seconda generazione la cittadinanza è avvertita come un riconoscimento di un'evidenza, un atto dovuto della "naturale sedimentazione di una storia personale costruita in Italia, con compagni e sogni italiani".⁵³

Occorre far sì che "le aspettative di questi giovani nuovi italiani"⁵⁴ non restino inevase, correndo il rischio che le delusioni si trasformino in stimoli pericolosi verso devianze sociali più radicalizzate. Rivedere la legge sulla cittadinanza costituisce un asset fondamentale, il primo passo sostanziale per fare in modo che chi nasce e cresce nel nostro Paese non rischi di rimanere un italiano di serie b".⁵⁵

⁴⁸ Cfr. AMBROSINI, *Sociologia dell'immigrazione*, 170.

⁴⁹ Cfr. A. BASTENIER – F. DASSETTO, *Nodi conflittuali conseguenti all'insediamento definitivo delle popolazioni immigrate nei paesi europei*, in A. BASTENIER – F. DASSETTO et al. (a cura di), *Italia, Europa e nuove immigrazioni*, Fondazione Agnelli, Torino 1990.

⁵⁰ RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 81.

⁵¹ Cfr. G. ZINCONI, *Familismo legale, Come (non) diventare italiani*, Laterza, Roma-Bari 2006.

⁵² RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 71.

⁵³ E. COLOMBO – L. DOMANESCHI – C. MARCHETTI, *Una nuova generazione di italiani. L'idea di cittadinanza tra i giovani figli di immigrati*, FrancoAngeli, Milano 2009, 71.

⁵⁴ Cfr. L. TURCO, *I nuovi italiani*, Mondadori, Milano 2005.

⁵⁵ CENSIS, *50° Rapporto sulla situazione sociale del paese*, FrancoAngeli, Milano 2009, 526.

La riforma in discussione in Parlamento si muove in questo senso ritenendo che il riconoscimento della cittadinanza in base allo *ius soli*, seppur temperato, e allo *ius culturae* sia “maggiormente congruente con la crescente mobilità internazionale delle persone e il radicamento delle comunità immigrate”.⁵⁶

Purtroppo “la realtà corre più veloce delle norme e, così, mentre la politica discute su quale tipo di *ius soli* adottare (temperato, differito, legato alla scuola), i bambini crescono e gli adolescenti diventano maggiorenni scoprendo di essere ospiti nel paese che ritenevano essere la loro casa”.⁵⁷

prof.farina@gmail.com ■

⁵⁶ L. ZANFRINI, *Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell'immigrazione*, Laterza, Roma-Bari 2005, 97.

⁵⁷ RICUCCI, *Cittadini senza cittadinanza*, 10-11.